



GILDA DEGLI INSEGNANTI GROSSETO

Riferimenti normativi per il personale scolastico.

È utile chiarire che esiste una distinzione tra la Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche e la Chiusura delle scuole.

Il riferimento normativo specifico, in materia di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche da parte degli enti locali, è costituito dal D.lgs. 112 del 31 marzo 1998, il quale, all'art. 139 comma 1 lett. e) che individua nel Sindaco (per le scuole del primo ciclo) e nel Presidente della Provincia (per gli istituti scolastici del secondo grado) le autorità competenti ad emanare l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche per "casi gravi e urgenti".

Questa norma parla solo di attività didattiche.

A tale distinzione è correlato il diverso trattamento del personale scolastico conseguente alle ordinanze di sospensione delle attività didattiche emanate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

Il personale docente, considerato che, per provvedimento autoritativo, è privato della possibilità di prestare la sua attività di docenza, è esonerato dall'obbligo di presentarsi in servizio (a meno che, in orario fuori lezione e/o fuori sede, non siano state programmate attività funzionali all'insegnamento, per le quali - non trattandosi di attività didattica - rimane l'obbligo di regolare partecipazione, sempre che il dirigente non abbia provveduto, autonomamente, a differire la riunione).

Tali giornate (o le ore d'insegnamento previste per ciascun docente in quella giornata) non sono soggette, ovviamente, ad alcun recupero, in considerazione del fatto che *la mancata prestazione didattica dei docenti è conseguente a una decisione affidata a organi degli enti locali e, quindi, completamente al di fuori della volontà dei docenti stessi.*

Invece, in caso di sospensione delle sole attività didattiche e NON di chiusura delle scuole, *il dirigente scolastico e il personale ATA, in quanto addetti ad attività non di insegnamento, ma amministrativa (o funzionale all'amministrativa, come quella dei collaboratori scolastici), sono tenuti a prestare regolare servizio.*

In caso di chiusura, (cioè sospensione dell'attività didattica e di quella amministrativa) tutto il personale scolastico sarà esentato dall'obbligo di recarsi a scuola né sarà tenuto a alcuna forma di recupero della giornata non lavorata.



GILDA DEGLI INSEGNANTI GROSSETO